

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. C. 953 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) ..... 4

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvata dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) ..... 6

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE. — Intervengono il relatore per la VI Commissione Giovanni Currò e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.*

#### **La seduta comincia alle 12.30.**

#### **Sulla riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti.**

Fabiana DADONE, *presidente*, nell'illustrare ai componenti del Comitato gli elementi emersi nella consueta riunione di inizio Legislatura della Conferenza dei presidenti di Commissione, svoltasi il 24 luglio, sottolinea in primo luogo come l'incontro si sia articolato intorno a tre principali argomenti: la programmazione dei lavori e i rapporti Aula-Commissioni, l'effettività dell'esame in sede referente e le tematiche attinenti ad aspetti concreti

del lavoro dei diversi organismi parlamentari quali le missioni, la pubblicità dei lavori e l'uso delle risorse digitali.

Con riferimento a tali aspetti, è stato evidenziato da parte del Presidente della Camera che sono allo studio alcune significative innovazioni: dovrebbe ad esempio essere compiuto uno sforzo per garantire orari certi per le sedute delle Commissioni (alcune « ore aggiuntive » potrebbero essere individuate nelle mattine del mercoledì e del giovedì facendo avviare le votazioni in Assemblea a partire dalle ore 11); è stato raccomandato, in attesa di un'apposita riforma regolamentare, di promuovere un tempestivo avvio dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare assegnate alle Commissioni; è stato annunciato l'avvio di una riflessione, in sede di Giunta per il Regolamento, sull'opportunità di introdurre il principio della presentazione esclusivamente in formato digitale degli emendamenti.

Rinvia però, i componenti del Comitato, per ulteriori dettagli in merito, alle comu-

nicazioni che eventualmente saranno rese dai presidenti delle Commissioni permanenti di cui fanno parte.

Si sofferma quindi su quanto emerso per quanto concerne l'ambito di competenza del Comitato. Al riguardo, rileva in primo luogo che il Presidente ha richiamato il rilievo fondamentale, ai fini di una compiuta istruttoria legislativa, dei pareri sui progetti di legge.

In questo quadro, è stato fatto un significativo riferimento al Comitato per la legislazione. Il Presidente ha infatti definito di fondamentale importanza il tema della qualità e della semplificazione legislativa, invitando anche i presidenti delle Commissioni permanenti a costituire specifici comitati permanenti all'interno delle Commissioni, che possano affrontare il tema per ciascuno degli ambiti di competenza delle Commissioni. A questo si collega ovviamente l'attività del Comitato per la legislazione, il cui ruolo nel processo legislativo è, secondo il Presidente, da rafforzare; il Presidente ha avanzato, al riguardo, due specifiche proposte. Da un lato, ha chiesto di valutare l'opportunità di favorire il coinvolgimento del Comitato anche al di là dei casi in cui esso è competente di «diritto» (vale a dire i decreti-legge, i progetti di legge delega e i progetti recanti norme di delegificazione); si tratterebbe in altre parole di agevolare un più ampio ricorso alla facoltà per un quinto dei componenti della Commissione competente, di richiedere il parere del Comitato sui progetti di legge (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4 del Regolamento) e sugli schemi di atti normativi (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3) sottoposti all'esame della Commissione. Dall'altro lato, è stato richiesto di assicurare la piena applicazione dell'articolo 16-bis, comma 3 del Regolamento che prevede la partecipazione del relatore della Commissione competente, oltre che del rappresentante del Governo, ai lavori del Comitato. A tale ultimo proposito rileva che si tratta di uno sforzo che il Comitato sta già compiendo.

Ricorda poi che il Presidente ha anche invitato a garantire un maggiore recepimento

da parte delle Commissioni, attraverso l'approvazione di specifici emendamenti, delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri del Comitato. A tale proposito, registra con soddisfazione il fatto che a quattro osservazioni contenute nel parere reso dal Comitato sul disegno di legge C. 924 di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 («DL dignità») i relatori sul provvedimento hanno ritenuto di dare seguito, affrontando i problemi posti con appositi emendamenti da loro presentati (si tratta degli emendamenti 1.49, 3.46, 04.01 e 6.8).

In conclusione segnala che nelle parole del Presidente della Camera le proposte avanzate per far funzionare meglio il Comitato a Regolamento invariato non pregiudicano comunque la possibilità di riforme regolamentari, cui pure è stato fatto riferimento.

Al riguardo, ritiene che il Comitato potrebbe avviare una riflessione al fine di pervenire, ove possibile, a una proposta di riforma del Regolamento condivisa sul suo ruolo e i suoi poteri. Propedeutico a questa riflessione potrebbe essere lo svolgimento, dopo la pausa estiva, di cicli di audizioni informali su specifiche tematiche che si riserva, raccogliendo anche le proposte dei componenti del Comitato, di individuare.

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.**

**C. 953 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione VI).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del

provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 953 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il decreto-legge si compone di tre articoli; l'articolo 1 rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica tra privati; l'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore; in tal senso il provvedimento presenta un contenuto circoscritto e corrispondente al titolo;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 924 di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto "decreto dignità") è stato presentato l'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo che riproduce il contenuto del provvedimento in esame, provvedendo altresì ad inserire nel disegno di legge di conversione un comma per abrogare il decreto-legge n. 79 del 2018 e farne salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; è presumibile quindi che il contenuto del provvedimento in esame confluirà nella legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018;

si tratta di un modo di procedere non privo di precedenti ma costantemente censurato dal Comitato per la legislazione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla necessaria omogeneità delle leggi di con-

versione e non solo dei decreti-legge; da ultimo, nella scorsa Legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 (relativo agli eventi sismici del 2016), nel quale era confluito il decreto-legge n. 205 del 2016, il Comitato, nel parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016, aveva raccomandato di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari";

pur segnalando quindi con preoccupazione tale aspetto il Comitato non può però, allo stato, che esprimersi sul testo del provvedimento sottoposto al suo esame che, in sé, non appare presentare profili problematici;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.**

**C. 968, approvata dal Senato.**

(Parere alla Commissione XII).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *presidente*, comunica che la relatrice sul provvedimento presso la XII Commissione Affari sociali, onorevole Boldi, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta. Quindi, in sostituzione del relatore, che pure ha informato il Comitato di non poter presenziare alla seduta, formula, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 968 e rilevato che:

il progetto di legge è composto di un solo articolo sostanziale che dispone la proroga della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dalla legge n. 106 del 2016 in materia di Terzo Settore;

l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016 prevede infatti che i decreti legislativi integrativi e correttivi possano essere adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei de-

creti legislativi attuativi della delega; il provvedimento in esame eleva tale termine a sedici mesi;

per effetto dell'eventuale approvazione definitiva del progetto di legge, il termine per l'esercizio della delega risulterà prorogato dal 3 agosto 2018 al 3 dicembre 2018 per l'adozione dello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore" (Atto n. 33), attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali;

sempre in forza dell'eventuale approvazione definitiva del provvedimento, risulterebbe altresì riaperto – e in tal senso si verifica un "differimento" e non una "proroga" – il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi ai seguenti decreti legislativi:

1) decreto legislativo n. 111 del 2017 in materia di 5 per mille, entrato in vigore il 19 luglio 2017; in questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, scaduto il 19 luglio 2018 verrebbe differito al 19 novembre 2018;

2) decreto legislativo n. 112 del 2017 in materia di impresa sociale, entrato in vigore il 20 luglio 2017; in questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, scaduto il 20 luglio 2018 verrebbe differito al 20 novembre 2018;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 12.45.**